I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2611/70 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1970

che modifica il regolamento n. 137/67/CEE che stabilisce le norme generali relative al sistema detto «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la nomenclatura dettagliata dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE figura nell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1051/68 (4); che l'elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati del settore delle carni suine figura nell'allegato I del regolamento n. 137/67/CEE;

considerando che lo sviluppo degli scambi dei prodotti a base di carni suine ha conferito una più grande importanza alla classificazione precisa dei prodotti delle sottovoci nn. 16.01 B I e 16.02 B III a) della tariffa doganale comune; che, in alcuni casi, è emerso che il testo attuale non permette una uniforme classificazione nella Comunità; che occorre quindi modificare il testo di dette sottovoci tariffarie enumerate nell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE; che occorre quindi adottare l'allegato I di quest'ultimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura delle voci 16.01 e 16.02 della tariffa doganale comune di cui all'allegato II c) del regolamento n. 137/67/CEE è sostituita dalla nomenclatura seguente:

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.
(4) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 1.

N. della tariffa	Designazione dei prodotti
c) 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: A. di fegato: B. altri (b): I. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti II. non nominati
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A. di fegato: II. altre B. altre: III. non nominate: a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine: aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti bb) Spalle, anche in parti cc) altre 2. 40 % più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine 3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento n. 137/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. ERTL

ALLEGATO

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 1	Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia: 6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 6. altre
Prodotto pilota	02.01 A III a) 2	Prosciutti, anche in parti, non disossati
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia: 6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 6. altre
	16.01 B I 16.02 B III	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: altri: Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: altre: non nominate: a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine: aa) Prosciutti, filetti e/o lombate, anche in parti cc) altre
Prodotto pilota	02.01 A III a) 3	Spalle, anche in parti, non disossate
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia: 6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 3. Spalle, anche in parti, non disossate 6. altre

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altri:
	I	Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine:
		bb) Spalle, anche in parti
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine
		3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine
Prodotto pilota	02.01 A III a) 4	Lombate, anche in parti, non disossate
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		4. Lombate, anche in parti, non disossate
		6. altre
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine:
		aa) Prosciutti, filetti e/o lombate, anche in parti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche in parti
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. altre

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE	Designazione dei prodotti
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre
	16.02 B III	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: altre: non nominate: a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine 3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine
Prodotto pilota	02.05 A I	Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)
Prodotti derivati	02.05 A II	Lardo secco o affumicato
	02.05 B	Grasso di maiale
	16.01 B I II	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: altri: Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti non nominati
	16.02 B III	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: altre: non nominate: a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine: cc) altre 2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine 3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine